



**A C C O R D O**  
d i  
**S P O N S O R I Z Z A Z I O N E**  
*per il Progetto*

**Premio Federica Picasso**  
**“Bimbincittà: Mi muovo sicuro nel mio quartiere”**

Il giorno **sette** del mese di **febbraio** dell'anno **2024**

**TRA**

**Comune di Genova** – Direzione Mobilità e Trasporti - Comune di Genova - con sede in Via di Francia 1 - 16149 - Genova - Partita IVA n° **00856930102** - rappresentato da Dott. **Valentino Zanin** - nato a Cellino San Marco (BR) – il 05.10.1962 - il quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Dirigente dell'Unità di Progetto “Smart Mobility” - Direzione Mobilità e Trasporti - di seguito denominato anche “**Comune**”;

**Genova Parcheggi SpA**– sede legale Viale Brigate Partigiane, 1 - 16129 Genova (GE) – Partita IVA n° 03546590104 rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Santiago Vacca nato a Loano (Sv) il 16/08/1963 - di seguito denominata anche “**Società**” o “**Sponsor**”

di seguito chiamati anche “**Parti**”

**PREMESSO CHE**

- a) il **Comune** ha pubblicato sul sito internet istituzionale il Progetto per ricerca Sponsor “**Premio Federica Picasso - Bimbincittà: Mi muovo sicuro nel mio quartiere**” come da normativa di riferimento art.19 Decreto Legislativo 50/2016.
- b) La **Società** ha manifestato la propria disponibilità ad aderire al citato Progetto in qualità di **Sponsor**.
- c) La sponsorizzazione ha come oggetto il sostegno del progetto “**Premio Federica Picasso - Bimbincittà: Mi muovo sicuro nel mio quartiere**” rivolto agli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi genovesi al fine di promuovere didatticamente la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. In particolare, corrispondendo al Comune di Genova l'importo pari ad € **1.000,00**+ 22% Iva, per un totale di € **1.220,00**.
- d) il Progetto de quo sarà promosso, nel suo insieme, con azioni specifiche quali:
  - L'invito di un rappresentante dello Sponsor a presenziare alle presentazioni, alla Città e alla Stampa,
  - L'intervento (speech) da parte di un rappresentante dello Sponsor alla presentazione alla Città e alla Stampa;
  - L'inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell'azienda Sponsor;
  - La citazione dello Sponsor nel/nei comunicati stampa prodotti per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
  - La visibilità del logo aziendale sul materiale cartaceo e digitale prodotto per la promozione dell'iniziativa;



- La possibilità di citare, nelle proprie comunicazioni aziendali, la collaborazione con il Comune di Genova.
- e) Allo Sponsor, nello specifico, saranno riconosciuti anche ulteriori benefit quali:  
Possibilità di distribuzione di propri materiali di comunicazione cartacei durante l'evento.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (d'ora innanzi "Accordo").

### Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà per oggetto la sponsorizzazione del Progetto indicato in premesse "Premio Federica Picasso - Bimbincittà: Mi muovo sicuro nel mio quartiere".

### Articolo 3 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna nei confronti del Comune a:

- a) sponsorizzare il Progetto di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*»;
- b) promuoversi come *Sponsor* del Progetto di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*» nelle proprie comunicazioni aziendali che, qualora rivolte all'esterno, devono essere concordate con il Comune di Genova e in ogni caso non dovranno essere in contrasto con i fini etici e statutari del Comune.

### Articolo 4 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, nella veste di promotore del Progetto di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*», si impegna nei confronti della Società a:

- a) trasmettere alla Società copia digitale/cartacea di tutto il materiale riferito alla riqualificazione di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*» sul quale appaia il logo societario, nonché eventuale altro documento, sempre riferito alla iniziativa oggetto del presente Accordo, dal quale risulti il messaggio pubblicitario a favore della Società;
- b) pubblicizzare il nome e/o la denominazione/ragione sociale e/o il marchio societario, attraverso tutte le forme ed i canali di comunicazione, promozione, pubbliche relazioni e pubblicità, riferite alla riqualificazione di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*», che saranno realizzate, come indicato nelle premesse;
- c) indicare nella documentazione pubblicitaria, riferita alla iniziativa di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*», il nome della Società con la qualifica di *Sponsor*;
- d) assegnare i benefit di visibilità aziendale riferita alla iniziativa di cui all'articolo 2 «*Oggetto dell'Accordo*» alla Società come indicati in premessa;
- e) a prevedere l'intervento (speech) da parte di un rappresentante dello Sponsor alla presentazione alla Città e alla Stampa;
- f) ad inserire in cartella stampa, nell'ambito delle attività di informazione / promozione oggetto del presente Accordo, di una scheda di presentazione dell'azienda Sponsor.

### Articolo 5 – SPONSOR DEL COMUNE

La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare che altri soggetti possano essere menzionati quali *sponsor* del Comune nell'ambito del più ampio intervento di sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile urbana programmato dal Comune di Genova.

### Articolo 6 - REQUISITI RICHIESTI ALLA SOCIETÀ

La Società dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Dgls 50/2016.



Il **Comune** si riserva di effettuare accertamenti e verifiche, presso gli Uffici competenti, in relazione all'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

### **Articolo 7 – RECESSO E RISOLUZIONE**

La **Società** si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo nel caso ravvisasse che le iniziative oggetto del presente Accordo non siano svolte nel rispetto dei principi etici costituzionali, nonché nel caso in cui il **Comune** rechi danno all'immagine della **Società**, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Il **Comune** si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e seguenti, in caso di gravi inadempimenti delle Parti, rispetto alle reciproche obbligazioni assunte con il presente Accordo, previa contestazione scritta dei suddetti inadempimenti.

### **Articolo 8 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle Parti potrà continuare a evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare marchi e segni distintivi dell'altra parte.

### **Articolo 9 - DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino al 8 Aprile 2022 in quanto sono previsti momenti di comunicazione successivi al Progetto di cui all'articolo 2 «**Oggetto dell'Accordo**».

### **Articolo 10 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO**

Per la sponsorizzazione del Progetto di cui all'articolo 2 «**Oggetto dell'Accordo**», la **Società** si farà carico del sostegno dell'evento corrispondendo al Comune di Genova, l'importo totale pari ad € **1.000,00=** + 22% Iva, per un totale di € **1.220,00** sottoscritto dalle Parti e da ritenersi parte integrante del presente contratto.

Il suddetto importo sarà versato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, dietro rilascio di regolare fattura, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT08T0200801459000100880807

### **Articolo 11 - RISERVATEZZA**

Il **Comune** e la **Società** si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo e si obbligano ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 e s.m.i., normativa di riferimento in materia di trattamento dei dati personali denominata "Codice di Privacy"; ciò in ogni caso fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di accesso (Legge 241/1990 e D.Lgs. 33/2013).

### **Articolo 12 - ONERI FISCALI**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

### **Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati anagrafici e commerciali delle Parti saranno raccolti e archiviati presso le rispettive sedi legali allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario all'esecuzione dell'Accordo. I dati raccolti saranno oggetto di "Trattamento" idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento suddetto. I dati assunti potranno essere comunicati a terzi per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. La parte interessata ha diritto di accesso



ai dati nonché il diritto di ottenere in qualunque momento l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il Responsabile del trattamento.

#### **Articolo 14 – OTTEMPERANZA AL D.LGS. 231/2001**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.

Le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, e si obbligano nei confronti dell'altra parte a mantenerli tutti efficacemente attuati per l'intero periodo di efficacia del contratto. Resta inteso che l'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente alle Parti è riservato il diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa desumersi la suddetta inosservanza. L'esercizio di tale diritto avverrà a danno della parte inadempiente, cui saranno addebitate tutte le maggiori spese ed i maggiori costi, ferme restando, in ogni caso, in capo alla stessa, le responsabilità relative a qualsiasi evento pregiudizievole e/o danno subito dall'altra parte e l'obbligazione di manlevare la stessa e tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in caso di azioni, di qualsiasi tipo, proposte o minacciate da terzi in relazione alle inosservanze di cui sopra.

#### **Articolo 15 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

#### **Articolo 16 – DICHIARAZIONI LESIVE**

Ciascuna parte si impegna a tenere indenne e risarcire la controparte di eventuali dichiarazioni lesive che dovessero essere rilasciate dai propri esponenti rappresentanti e tesserati.

#### **Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Società

\_\_\_\_\_  
(Dottor Santiago Vacca)

~~~~~

per il Comune

\_\_\_\_\_  
(Dottor Valentino Zanin)